



COMUNE di AGORDO
COMUN de AGORT
Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 96	OGGETTO: DISCIPLINA DEI FUOCHI DI FINE ANNO ED INIZIO ANNO NUOVO.
Data: 21/12/2021	

IL RESPONSABILE

Premesso:

che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

che sono intervenuti numerosi Decreti Legge, da ultimo il Decreto-legge 26/11/2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", numerosi DPCM e comunicati stampa del Consiglio dei Ministri, tra gli ultimi il n. 51 del 14/12/2021, in cui viene comunicata la proroga al 31/03/2022 dello stato di emergenza e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed inoltre le disposizioni del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, tra le ultime l'Ordinanza n. 172 del 17/12/2021.

Constatato che è consuetudine ricorrere allo sparo di botti e petardi ed accensione di fuochi in occasione delle festività di fine anno;

Considerato che i falò della vigilia dell'Epifania, i cd. "Pavarui o Pavaroi", fanno parte della tradizione appartenendo alla cultura locale;

Evidenziato che per la realizzazione dei "Pavarui o Pavaroi" devono essere utilizzate solo ramaglie e legno vergine secchi (quindi con basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di foglie e/o aghi verdi;

Visto che i centri abitati di questo Comune sono costruiti prevalentemente con l'impiego di materiali legnosi facilmente infiammabili;

Ritenuto doveroso porre in essere tutti i provvedimenti necessari per evitare incendi negli abitati e nei boschi;

Ritenuto di consentire l'utilizzo dei mortaretti e petardi, nello specifico, per i Prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora classificati tra gli esplosivi e quelli provvisti della marcatura CE, tutti vendibili in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc..., con modalità ponderate e limitatamente comunque alle zone non boschive e prati incolti in presenza di sterpaglie, e con assoluto divieto di sparo in aria per altezza superiore a 3 metri.

Visto l'art. 59 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale;

Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",



COMUNE di AGORDO
COMUN de AGORT
Provincia di Belluno

ORDINA

E' consentito l'utilizzo, limitatamente in occasione delle ricorrenze di fine anno ed inizio anno nuovo, dei mortaretti e petardi, nello specifico, per i Prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora classificati tra gli esplosivi e quelli provvisti della marcatura CE, tutti vendibili in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc..., facendone un utilizzo ponderato e limitato comunque alle zone non boschive, prati incolti, in presenza di sterpaglie e con assoluto divieto di sparo in aria, per altezza superiore a 3 metri; i suddetti prodotti non potranno essere gettati all'interno di fuochi all'aperto.

E' severamente vietato l'uso dei medesimi in prossimità di luoghi di detenzione e/o ricoveri per animali da allevamento, domestici e di compagnia.

E' consentita l'accensione dei fuochi all'aperto esclusivamente per i "Pavarui o Pavaroi", con le seguenti prescrizioni:

a) altezza massima del cumulo di metri 3;

b) diametro massimo alla base di metri 3 o comunque superficie di ingombro equivalente;

c) assenza di vento importante;

d) utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità);

e) l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge, prevedendo una distanza di almeno 20 metri da edifici, strade, abitazioni, al fine della sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su immobili e vicinanza a strade;

f) che il falò sia posto a distanza di almeno 30 m da prati incolti, boschi, sterpaglie evitando cadute di faville incandescenti in luoghi potenzialmente pericolosi per gli incendi;

g) al termine delle operazioni particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno e garantito il totale spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale;

h) dovranno essere previsti in loco idonei mezzi antincendio;

i) sarà predisposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento, possibilmente con persone in possesso pure dell'attestato di addetti all'antincendio, mettendo in atto le opportune azioni di sorveglianza, di controllo, e di pronto intervento sanitario, adoperandosi, all'occorrenza, nel caso in cui faville provocate dall'accensione provochino eventuali principi di incendio;

j) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni e restrizioni dettate dai protocolli COVID-19 in vigore, in particolare per quanto riguarda il divieto di assembramento, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina negli spazi all'aperto.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dall'art.12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.



COMUNE di AGORDO
COMUN de AGORT
Provincia di Belluno

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso o qualora non sia richiesta la notificazione individuale dell'atto dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

IL RESPONSABILE
COSTA STEFANO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)